

RASSEGNA GIURIDICA PEDEMONTANA

VIGILANT
IBVS*NON
DORMIEN
TIBVS****
IVRA*SVC
CVRRVNT

Resp. - Avv. Antonio Sartoris - CUNEO - C.so Nizza 36 - Tel. 0171/692155 - Aut. Trib. Cuneo n. 206 del 1966 - E-mail juris@multiwire.net

Pubblicazione stampata con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e la collaborazione dell'AIGA – Sezione di Cuneo

TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO

Unione Europea - agricoltura - quote latte - sanzioni amministrative

Regolamento CEE n. 804/68

Legge 26 novembre 1992 n. 468

D.L. n. 411/97 convertito nella legge n.5/98

D.M. 17 febbraio 1998

D.L. n. 43/99 convertito dalla legge 27 aprile 1999 n. 118

D.M. n.159/99

Legge n. 6879/81 art. 1

Il meccanismo del superprelievo introdotto nel nostro ordinamento tramite il regime delle "quote latte" con regolamento CEE n. 804/68 ha qualifica di sanzione amministrativa pecuniaria poiché la sua previsione già a livello comunitario ha funzione dissuasiva ed afflittiva conseguente all'accertamento di una produzione in esubero non consentita dall'ordinamento stesso.

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 3 giugno 2003 n. 394, Dott.ssa Meinardi)

Unione Europea - agricoltura - quote latte - superprelievo

Regolamento CEE n. 804/68

Legge 26 novembre 1992 n. 468

D.L. n. 411/97 convertito nella legge n.5/98

D.M. 17 febbraio 1998

D.L. n. 43/99 convertito dalla legge 27 aprile 1999 n. 118

D.M. n.159/99

Legge n. 6879/81 art. 1

La riduzione della commercializzazione lattiera incidendo in modo notevole sulle situazioni soggettive dei produttori, implica un pieno rispetto dei vincoli stabiliti per il suo iter. Laddove i quantitativi relativi ad ogni singolo produttore (QRI) siano comunicati a campagna lattiera già iniziata, il produttore non può essere assoggettato alla sanzione del superprelievo, in quanto egli non può divenire destinatario di ingenti richieste economiche per una infrazione che non era in grado di conoscere in anticipo e dunque di prevenire.

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 3 giugno 2003 n. 394, Dott.ssa Meinardi)

NOTA:

In senso conforme alla sentenza si segnala dello stesso Giudice: Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 3 aprile 2003 n.180

Diritto d'Autore – inibitoria - rimozione stato lesivo di fatto-risarcimento danni - competenza territoriale - sussistenza

Artt. 12, 64-bis, 158 e 159 L.d.A.

Artt. 19 e 20 codice di procedura civile

Il giudizio sull'eccezione preliminare di incompetenza

territoriale dev'essere effettuato alla luce della domanda svolta dall'attore come risultante dalle conclusioni dell'atto introduttivo, in considerazione della natura della domanda esercitata. (Nel caso di specie l'attore, nell'atto introduttivo ha svolto non solo azione di inibitoria e di rimozione dello stato di fatto lesivo del proprio diritto d'autore, ai sensi degli artt. 158 e 159 cit., ma anche azione, sempre ex art. 158 cit., di risarcimento del danno. Pertanto, poiché l'ipotizzata appropriazione del programma sarebbe avvenuta in Cuneo, il Tribunale adito ha ritenuto la propria competenza, tanto sotto il profilo del foro speciale ex art. 20 c.p.c. (avendo riguardo al luogo in cui l'obbligazione da fatto illecito, costituita, come detto, nella condotta appropriativa si sarebbe verificata), tanto sotto il profilo del foro generale di cui all'art. 19 c.p.c., (avendo sede in Cuneo, il soggetto che con la propria condotta di appropriazione e successiva cessione a terzi del programma, ne avrebbe leso il diritto di autore)).

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 3 giugno 2003, n. 279, Dott.ssa Casarino)

Diritto d'Autore – inibitoria - rimozione stato lesivo di fatto-risarcimento danni - competenza territoriale - sussistenza

Art. 158 L.d.A.

La lesione del diritto di utilizzazione economica, deve essere ravvisata già nel momento di appropriazione dell'opera dell'ingegno altrui, e non soltanto nel momento successivo di utilizzo della stessa, da parte eventualmente di altro soggetto (che, si aggiunge, potrebbe anche essere utilizzatore di buona fede).

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 3 giugno 2003, n. 279, Dott.ssa Casarino)

Contratto di conto corrente bancario - condizioni generali di contratto - recesso unilaterale - giusta causa - comunicazione verbale - legittimità

Art. 1823 ss. Codice civile

Art. 1341 Codice civile

Art. 1375 Codice civile

In materia di contratti di conto corrente bancario, sono legittime le clausole contrattuali che consentano all'Istituto Bancario in qualsiasi momento il recesso anche in mancanza di giusta causa e con comunicazione anche esclusivamente verbale (in merito, citate in sentenza Cass. 8409/96, Cass. 9307/94, Cass. 11566/93), operando tuttavia il limite rappresentato dalle caratteristiche di imprevedibilità ed arbitrarietà che il recesso può presentare. Ciò in quanto occorre riconoscere in capo al correntista, in ogni caso, una legittima aspettativa derivante dai "rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto" e consistente nella facoltà di "poter disporre della provvista redditizia" poiché, in caso contrario, verrebbero irrimediabilmente frustrate "le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente

convenuta" (per queste considerazioni Cass. 4538/97, citata in sentenza): in tali casi spetta comunque a tale soggetto fornire la prova del fatto che il comportamento tenuto dalla banca nell'esercizio del recesso sia contrario al dovere di buona fede previsto dall'art. 1375 c. c.

(Nel caso di specie il giudice, rilevando la specifica sottoscrizione ex art. 1341 c. c. da parte del titolare del conto corrente della clausola contrattuale che consentiva all'Istituto Bancario tale comportamento, ne ha ravvisato la legittimità, non avendo fornito il correntista alcun elemento probatorio dal quale desumere un comportamento della banca contrario al dovere di buona fede contrattuale ex art. 1375 c. c.).

(Tribunale di Cuneo, Sez. Civile, 12 febbraio 2003, n. 83, Dott. A. Tetamo.)

Locazione di immobile per uso diverso da quello di abitazione - clausole contrattuali - deroga alla disciplina imperativa - nullità - scadenza del contratto - rilascio dell'immobile

Art. 27, L. 392/78,

Art. 1419 c. c.

In materia di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, l'art. 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) prevede che qualora l'immobile sia adibito ad uso industriale, commerciale, artigianale o ad attività di carattere turistico la durata del contratto di locazione non possa essere inferiore a sei anni (diversamente, nel caso in cui tale genere di attività abbia carattere transitorio, a norma dell'art. 27, comma 5 della citata legge, il contratto può essere stipulato per una durata inferiore).

Da ciò consegue la nullità della clausola contrattuale che stabilisca una durata inferiore ai sei anni per la locazione e la sostituzione della stessa con la previsione di cui all'art. 27 della legge 392/78 (norma imperativa), ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c. c.

(Nel caso di specie il giudice ha rilevato la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la durata di quattro anni per il contratto di locazione di un immobile adibito ad uso officina-carrozzeria, con la conseguente applicazione dell'art. 27, L. 392/78, che indica in sei anni la durata minima per tale tipo di contratti. Sulla base di tale termine il giudice ha accertato la data di scadenza del contratto stesso e contestualmente fissato a tale data il rilascio dell'immobile da parte del conduttore).

(Tribunale di Cuneo, Sez. Civile, 14 febbraio 2003, n. 81, Dott. A. Tetamo)

Distanze legali distanze nelle costruzioni calcolo della distanza nozione di costruzione ai fini delle distanze - Sporti - Balconi - Computabilità - Limiti -

Art. 873 Codice civile

La distanza di tre metri fra costruzioni statuita dall'art. 873 c.c. si applica anche a balconi in muratura dal momento che questi rappresentano sporgenze che, per i loro caratteri strutturali e funzionali, costituiscono veri e propri aggetti, implicanti, perciò, un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come, appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza e sviluppate lungo il fronte di tutto o in parte dell'edificio. Viceversa per il calcolo delle distanze tra le costruzioni non importano gli sporti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzione meramente decorativa. (Nella

fattispecie in esame è stato ritenuto che la cosiddetta "soletta di balcone" di cemento armato costituisca costruzione e rientri tra gli sporti, onde soggiace alla disciplina delle distanze fra costruzioni sub art. 873 c.c. senza che possa rilevare la differente altezza delle stesse poiché anche in tale ipotesi sussiste l'esigenza di impedire dannose e pericolose intercapedini in relazione alla sopraelevabilità della costruzione più bassa).

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 11 febbraio 2003, n. 65, Dott. Pisanu)

Distanze legali - Nelle costruzioni - Costruzioni - Sui terreni non finitimi - Obbligo del rispetto delle distanze - Interposizione tra due fondi di un terreno appartenente a terzi - Diritto di prevenzione - Sussistenza - Conseguenze.

Art. 873 Codice civile

Sempre ai fini dell'applicazione dell'art. 873 c.c., a nulla rileva il fatto che i fondi delle parti in causa non siano confinanti, ma semplicemente vicini, dal momento che il rispetto della distanza nelle costruzioni deve essere osservato anche quando il terreno interposto tra le stesse non appartenga ad alcuno dei proprietari di esse, ma sia loro comune ovvero anche di proprietà di terzi, atteso che la finalità della norma di cui all'art. 873 c.c. - che è quella di evitare che tra le costruzioni si creino intercapedini antigieniche, dannose o pericolose per le parti interessate, con riflessi sull'interesse della generalità degli abitanti della zona - non ha motivo di essere disattesa nel caso in cui l'intercapedine sia costituita da un terreno appartenente a terzi, senza che alla locuzione "fondi finitimi" di cui al citato art. 873 possa attribuirsi l'esclusivo significato di "fondi confinanti o contigui", dovendosi includere nella stessa anche quello di "fondi vicini". (Cass. 27.3.1990 n. 2463).

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 11 febbraio 2003, n. 65, Dott. Pisanu)

Pericolo occulto - (insidia o trabocchetto)

Nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche, la P.A. incontra limiti derivanti dalle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del *neminem laedere* in ossequio alla quale è tenuta a far sì che l'*opus publicum* non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) che ricorre quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità del pericolo.

Di fronte ad una "buca" ben visibile, dunque, viene meno la necessità di esaminare il requisito della soggettiva imprevedibilità della sua esistenza.

(Cfr. Cass. 5.07.2001 n. 9092; 16.06.1998 n. 5989; 28.07.1997 n. 7062; 17.03.1998 n. 2850).

Nel caso di specie l'attore chiedeva la condanna del Comune al risarcimento del danno sofferto in seguito ad una caduta occorsagli per aver infilato un piede in una buca nell'asfalto. Il giudicante, tenuto conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali ed in considerazione del fatto che la buca risultava essere ben visibile, ha ritenuto rigettare la domanda attorea considerandola infondata.

(Tribunale di Cuneo, Sez. Civile, 20 marzo 2003, n.162, Dott. A. Tetamo)